

# **COMUNE DI BIDONI'**

PROVINCIA DI ORISTANO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 Del 28/03/2012

### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Silvio Manca - Sindaco	Sì
2. Argiolas Gian Luigi - Assessore	No
3. Musu Mario - Vice Sindaco	Sì
4. Fadda Daniel - Consigliere	No
5. Loi Antonio Duilio - Consigliere	No
6. Puliga Virginia Rita - Consigliere	Sì
7. Lai Pier Gianni - Assessore	Sì
8. Argiolas Antonella - Assessore	Sì
9. Musu Guido Edoardo - Consigliere	Sì
10. Vinci Gemma - Consigliere	Sì
11. Zaru Andreana - Consigliere	Sì
J	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Marco Casula il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Silvio Manca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ici, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2002;

Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

#### **DELIBERA**

Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria secondo lo schema sotto riprodotto.

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TAIDTOE

INDICE	
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che	
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	2
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	2
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	2
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	3
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	3
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare	3
Art. 8 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	3
Art. 9 – Rimborsi e compensazione	3
Art 10- Attività di recupero	4

Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo	4
Art. 12 - Versamenti minimi	4
Art. 13 - Differimento dei versamenti	4
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	4
Art. 15 – Riscossione coattiva	5
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento	5

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

# Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

# Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

#### Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone l'esenzione dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

#### Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

# Art. 9 - Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### Art. 10- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 8,00.

#### Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

#### Art. 12 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### Art. 13 - Differimento dei versamenti

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultima situazione reddituale disponibile in raccordo con il servizio sociale del Comune.

In caso di mancato pagamento di una rata:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

l'importo non può più essere rateizzato.

#### Art. 15 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

# Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° aprile 2012.

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, esecutività immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

II Sindaco F.to: Silvio Manca

Il Segretario Comunale F.to : Dr. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLI	CAZIONE			
N del Registro Pubblicazioni  La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al come prescritto dall'art.124, 1°comma, del D.Lgs. 18 ag osto 2000, n°267.				
Bidoni', lì	Il Segretario Comunale F.toDr. Marco Casula			
DICHIARAZIONE DI ESEC	CUTIVITA'			
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2012				
<ul> <li>Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 13- 267)</li> </ul>	4, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.			
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. n. 267)	134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,			
Bidoni', lì	Il Segretario Comunale F.toDr. Marco Casula			
E' copia conforme all'originale,per uso amministrativo. Lì,	II Segretario Comunale Dr. Marco Casula			